



Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

Member of the FRA Fundamental Rights Platform
Member EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings
Accredited Observer to WIPO Intergovernmental Committee on
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and
Folklore (IGC)

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Proposte di legge C. 1323 Scagliusi, C. 855 Quarta-pelle Procopio e C. 1794 Brescia.

Sotto il profilo linguistico del testo in esame desideriamo fare solo una rilevazione sull'utilizzo del termine diritti umani fondamentali: si va sempre di più affermando che i diritti umani non abbiano ordine di priorità gli uni sugli altri in quanto vanno promossi e protetti nel loro insieme. Anche i Patti del 1966 (figli della guerra fredda) tendiamo ormai a declinarli in ordine banalmente alfabetico: civili, culturali, economici, politici e sociali. Saremmo quindi per togliere dal TU la parola "fondamentali". **No emendamento ...**

Per entrare ora direttamente sul TU:

All'art. 1, comma 1), ci fa piacere trovare un esplicito riferimento al "diritto internazionale consuetudinario" che attribuisce un più ampio mandato alla istituenda Commissione;

all'art. 2, comma 2), sarebbe forse il caso di indicare la città (Roma) in cui la Commissione potrebbe avere sede.

EMENDAMENTO: "All'art. 2, comma 2), alla fine del capoverso aggiungere le parole "sita in Roma.".

Elezione dei Commissari e del Presidente:

all'art. 2, comma 4), suggeriamo, nel meccanismo di elezione da parte delle Camere, di introdurre una frase che superi un eventuale *impasse*: "Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei presenti.".

EMENDAMENTO: "All'art. 2, comma 4), le parole "secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari" sono sostituite con le seguenti ". Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei presenti.".

Durata dei Commissari e rinnovo del Presidente della Commissione:

nel combinato disposto dell'art. 2, commi 4) e 5), si fissa il tempo di mandato a 5 anni, non rinnovabile e si stabilisce un *midterm* di 2 anni e 6 mesi per il Presidente eletto dai Commissari. Nello spirito di rotazione e non convalida della funzione, saremmo per estendere il mandato di tutti i componenti a 7 anni (ovvero oltre l'alternarsi delle legislature) e un *midterm* per il Presidente di almeno 3 anni e 6 mesi. Chiaramente questo è un suggerimento non dirimente.

EMENDAMENTO: "All'art. 2, comma 4), le parole "due anni e sei mesi" sono sostituite alle seguenti parole "tre anni e sei mesi.".

EMENDAMENTO: "All'art. 2, comma 5), primo capoverso, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti parole "sette anni"."



Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

Member of the FRA Fundamental Rights Platform
Member EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings
Accredited Observer to WIPO Intergovernmental Committee on
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and
Folklore (IGC)

Compiti della Commissione:

All'art.3, comma 1) lettera l), quando si parla della collaborazione con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, pare interessante mantenere e rafforzare, ove necessario, il ruolo di coordinamento del CIDU (strumento utile di dialogo e ponte, quasi una naturale interfaccia tra la Commissione indipendente e l'esecutivo) e l'UNAR, che rimane promanazione dei governi, liberi di dotarsi di strumenti in materia di antidiscriminazione e razzismo, come anche di pari opportunità e quanto altro faccia parte del proprio indirizzo politico. Una menzione particolare è però a nostro avviso necessaria nel momento in cui si realizza il coordinamento con le altre Authority già operanti (Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale e Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), dotate di poteri più o meno analoghi a quelli dell'istituenda Commissione. Riteniamo sia necessario rafforzare il concetto di "sinergia" esplicitandolo:

EMENDAMENTO: "All'art.3, comma 1) lettera l), dopo le parole "diritti umani (CIDU)," i peridi successivi sono sostituiti dai seguenti: *“ La Commissione coopera con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, e con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra. Al fine di dotare l'Italia di una strategia coerente, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani che si proponga adottare indirizzi preventivi permanenti, la Commissione indice ogni sei mesi un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali e altri garanti che eventualmente dovessero essere istituiti. La Commissione promuove apposite forme di raccordo con i Garanti sopra citati, che favoriscano un continuativo scambio di informazioni, il periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e la segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un'azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto. Il principio di leale collaborazione ispira i rapporti che intercorrono tra l'Autorità e gli altri organismi italiani che operano per la tutela dei diritti umani. La Commissione promuove le opportune sinergie con le altre istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla promozione e protezione dei diritti umani.”*

Forum permanente per il pubblico confronto:

art. 3, comma 1), lettera n), anche qui, confortati dal suo inserimento, proponiamo all'attenzione dei legislatori una formulazione più articolata: **Vedi formulazione di Stefania Dall'Oglio.**

Ufficio di segreteria della Commissione:

art. 4, comma 2), relativamente al personale della segreteria della Commissione, ci conforta la modalità di reclutamento tramite pubblico concorso. Esprimiamo però la preoccupazione che *“... Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un*



Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

Member of the FRA Fundamental Rights Platform
Member EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings
Accredited Observer to WIPO Intergovernmental Committee on
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and
Folklore (IGC)

primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ...” un tale disposto possa determinare l'intera copertura dei ruoli resi disponibili a pubblico concorso. Proponiamo quindi di consentire la fase di avvio riducendo a 10 unità di personale sulle 30 previste dall'organico a regime.

EMENADAMENTO: “All'art. 4, comma 2) le parole “trenta unità” sono sostituite con le parole “dieci unità”.

Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni:

All'art. 5, proponiamo la soppressione del comma 5), in quanto, appare eccessivo attribuire alla Commissione, mentre può sanzionare amministrativamente quanto disposto al comma 4) del medesimo articolo, affidare una modalità di sanzione penale propria dell'autorità giudiziaria.

EMENADAMENTO: “All'art. 5, il comma 5) è soppresso.”.



Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

Member of the FRA Fundamental Rights Platform
Member EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings
Accredited Observer to WIPO Intergovernmental Committee on
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and
Folklore (IGC)

Emendamenti al TU:

EMENDAMENTO: “All’art. 2, comma 2), alla fine del capoverso aggiungere le parole “sita in Roma.”.

EMENDAMENTO: “All’art. 2, comma 4), le parole “secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari” sono sostituite con le seguenti “. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei presenti.”.

EMENDAMENTO: “All’art. 2, comma 4), le parole “due anni e sei mesi” sono sostituite alle seguenti parole “tre anni e sei mesi.”.

EMENDAMENTO: “All’art. 2, comma 5), primo capoverso, le parole “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti parole “sette anni”.

EMENDAMENTO: “All’art.3, comma 1) lettera l), dopo le parole “diritti umani (CIDU),” i periodi successivi sono sostituiti dai seguenti: “*La Commissione coopera con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e dell’OSCE, e con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra. Al fine di dotare l’Italia di una strategia coerente, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani che si proponga adottare indirizzi preventivi permanenti, la Commissione indice ogni sei mesi un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali e altri garanti che eventualmente dovessero essere istituiti. La Commissione promuove apposite forme di raccordo con i Garanti sopra citati, che favoriscano un continuativo scambio di informazioni, il periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e la segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un’azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto. Il principio di leale collaborazione ispira i rapporti che intercorrono tra l’Autorità e gli altri organismi italiani che operano per la tutela dei diritti umani. La Commissione promuove le opportune sinergie con le altre istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla promozione e protezione dei diritti umani.*”.

EMENDAMENTO: “All’art.3, comma 1) sostituire la lettera n), con il seguente articolo aggiuntivo:

“Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente: *Articolo 3 bis, (Forum permanente per i diritti umani)*

- 1. La Commissione istituisce il Forum permanente per i diritti umani, di seguito denominato "Forum".*
- 2. Il Forum è costituito da rappresentanti di organizzazioni non governative e della società civile che operano a livello nazionale ed internazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, da docenti universitari ed esperti di diritti umani e da altre persone fisiche e giuridiche comunque impegnate nella promozione e protezione dei diritti umani.*



Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

Member of the FRA Fundamental Rights Platform
Member EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings
Accredited Observer to WIPO Intergovernmental Committee on
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and
Folklore (IGC)

3. *La Commissione stabilisce con propria determinazione le modalità di costituzione e di adesione al Forum, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.*
4. *Il Forum è organo consultivo della Commissione e collabora con essa all'esame delle problematiche connesse alla promozione e protezione dei diritti umani. Ogni ente o persona accreditata a partecipare al Forum, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, può formulare proposte e pareri e sottoporre rapporti alla Commissione.*
5. *Il Presidente della Commissione convoca almeno semestralmente il Forum e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario. La convocazione del Forum per ragioni di necessità e urgenza può essere altresì richiesta da almeno due componenti della Commissione.*
6. *Nessun emolumento o rimborso è conferito ai componenti del Forum.”.*

(Formulazione Stefania Dall'Oglio)

EMENADAMENTO: “All’art. 4, comma 2) le parole “trenta unità” sono sostituite con le parole “dieci unità”.

EMENADAMENTO: “All’art. 5, il comma 5) è soppresso.”.